

**Legge federale  
sull'esercito e sull'amministrazione militare  
(Legge militare, LM)  
(Cooperazione in materia di istruzione)**

**Modifica del 6 ottobre 2000**

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visto il messaggio del Consiglio federale del 27 ottobre 1999<sup>1</sup>,  
*decreta:*

I

La legge militare del 3 febbraio 1995<sup>2</sup> è modificata come segue:

*Ingresso*

visti gli articoli 18-22, 45<sup>bis</sup> e 69 della Costituzione federale<sup>3</sup>,

...

*Art. 48a* Istruzione all'estero o insieme con truppe straniere

<sup>1</sup> Il Consiglio federale può, nell'ambito della politica estera e della politica di sicurezza della Svizzera, concludere convenzioni internazionali concernenti:

- a. l'istruzione della truppa all'estero;
- b. l'istruzione di truppe straniere in Svizzera;
- c. le esercitazioni in comune con truppe straniere.

<sup>2</sup> Può autorizzare il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport a concludere accordi concernenti progetti d'istruzione particolari nell'ambito delle convenzioni stipulate in virtù del capoverso 1.

*Art. 150a* Convenzioni concernenti lo statuto dei militari

<sup>1</sup> Il Consiglio federale può concludere convenzioni internazionali per regolare gli aspetti giuridici e amministrativi risultanti dall'invio temporaneo di militari svizzeri all'estero o dal soggiorno temporaneo di militari stranieri in Svizzera.

<sup>1</sup> FF 2000 414

<sup>2</sup> RS 510.10

<sup>3</sup> Queste disposizioni corrispondono agli articoli 40 capoverso 2, 58-60 e 118 della Costituzione federale del 18 aprile 1999.

<sup>2</sup> Può derogare al diritto in vigore negli ambiti seguenti:

- a. la responsabilità in caso di danno; una deroga al diritto in vigore non deve pregiudicare i diritti di terzi in Svizzera;
- b. la competenza per il perseguimento di reati e di infrazioni disciplinari;
- c. l'importazione e l'esportazione di materiale, oggetti d'equipaggiamento, combustibili e carburanti di truppe straniere.

## II

<sup>1</sup> La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 6 ottobre 2000

Il presidente: Seiler  
Il segretario: Anliker

Consiglio degli Stati, 6 ottobre 2000

Il presidente: Schmid Carlo  
Il segretario: Lanz

Data di pubblicazione: 17 ottobre 2000<sup>4</sup>

Termine di referendum: 25 gennaio 2001

1679

<sup>4</sup> FF 2000 4479